

Newsletter

Energy Business Unit

Il Decreto Correttivo in materia di Certificati Bianchi



Introduzione

Nella Gazzetta ufficiale n.158 del 10 luglio 2018, è stato pubblicato il decreto 10 maggio 2018 del Ministero dello Sviluppo economico (di concerto con il Ministero dell'Ambiente), recante "Modifica e aggiornamento del decreto 11 gennaio 2017, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica" (il "**Decreto Correttivo**").

Il Decreto Correttivo, annunciato da tempo, si pone l'obiettivo di stabilizzare l'andamento del prezzo dei titoli di efficienza energetica ("**TEE**" o "**Certificati Bianchi**") e di introdurre disposizioni per semplificare l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi, stabilito dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico dell'11 gennaio 2017 (di seguito, il "**decreto**").

Di seguito verrà svolta una sintesi del contenuto di tale decreto.

Il DM 11 gennaio 2017

Oltre a definire gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il periodo 2017-2020, il decreto stabiliva le modalità attraverso le quali realizzare progetti di efficienza energetica per l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi a partire dal 4 aprile 2017.

CHIOMENTI

In particolare, al fine di potenziare l'efficacia complessiva del meccanismo, il decreto si occupava di:

- a individuare i soggetti ammessi al meccanismo. Secondo le modalità previste dal decreto, i progetti di efficienza energetica predisposti ai fini del conseguimento degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio possono essere eseguiti mediante azioni dirette dei soggetti obbligati (o da società da essi controllate) e mediante interventi per l'incremento dell'efficienza energetica realizzati dai soggetti ammessi al meccanismo. I requisiti indicati dal decreto devono essere mantenuti per tutta la durata della vita utile del progetto per il quale si presenta l'istanza di accesso al sistema di ottenimento dei Certificati Bianchi. A tal fine, il decreto prevede la possibilità che il soggetto proponente non coincida con il soggetto titolare del progetto: in tal caso, i requisiti di ammissibilità sono richiesti per il solo soggetto proponente;
- b stabilire le nuove Linee Guida per la preparazione dei progetti di efficienza energetica e per la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei Certificati Bianchi. Ai fini dell'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi, sono ammissibili i progetti di efficienza energetica:
 - i. classificabili tra le tipologie di cui all'Allegato 2 del decreto;
 - ii. realizzati dal medesimo soggetto titolare del progetto presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati;
 - iii. con data di inizio della realizzazione dell'intervento successiva alla data di trasmissione al GSE dell'istanza di accesso al meccanismo;
 - iv. per i quali si dispone di idonea documentazione attestante che per la messa in opera degli interventi che li compongono sono stati utilizzati nuovi componenti o componenti rigenerati per cui non sono già stati riconosciuti Certificati Bianchi (al netto degli impianti già esistenti afferenti o funzionali al medesimo progetto);
 - v. che generano risparmi energetici addizionali, cioè risparmi di energia primaria calcolati come differenza fra il consumo di *baseline* e il consumo energetico nella configurazione *post operam*.A tal fine, il decreto definisce il consumo di *baseline* come il consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali;
- c definire la metodologia di valutazione e certificazione dei risparmi conseguiti e le modalità di riconoscimento dei Certificati Bianchi. Il decreto, che abolisce il metodo di valutazione analitico, prevede solo due metodi di valutazione dei risparmi conseguibili attraverso la realizzazione dei progetti di efficienza energetica, che sono il metodo a consuntivo (denominato PC) e il metodo standardizzato (denominato PS);
- d aggiornare le disposizioni in materia di controllo e verifica dell'esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti ammessi al meccanismo ed il relativo regime sanzionatorio. Il decreto prevede una diversa taglia minima dei progetti: i progetti standardizzati devono aver generato, nel corso dei primi dodici mesi del periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non inferiore a 5 TEP, mentre i progetti a consuntivo devono aver generato, nello stesso arco temporale, una quota di risparmio addizionale non inferiore a 10 TEP. L'erogazione dei Certificati Bianchi è effettuata sulla base delle effettive rendicontazioni dei risparmi per un massimo di anni pari alla vita utile (U).

Il DM 10 maggio 2018

Il Decreto Correttivo ha apportato alcune significative modifiche al decreto, che incidono sulle condizioni di ammissibilità dei progetti e sulle modalità di riconoscimento dei risparmi e dei relativi TEE.

Tali modifiche sono motivate dalla necessità di far fronte al considerevole aumento dei prezzi dei Certificati Bianchi verificatosi a partire dal secondo semestre 2017, nonché alla crisi dell'offerta dei Certificati Bianchi.

Le principali cause di tali fenomeni vanno individuate nella eccessiva restrittività delle previsioni del decreto, nelle numerose inadempienze e truffe emerse in sede di controllo e, soprattutto, nei frequenti rigetti delle domande presentate, che avevano comportato una considerevole diminuzione dei TEE disponibili.

Le novità dal Decreto Correttivo sono state introdotte, dunque, con l'obiettivo di assicurare il necessario equilibrio tra domanda e offerta di Certificati Bianchi, stabilizzando l'andamento degli scambi e fornendo un segnale di affidabilità dei prezzi.

L'esigenza di stabilizzazione degli scambi ha richiesto l'introduzione di interventi di semplificazione del sistema, una maggiore chiarezza in relazione alle metodologie di valutazione e la previsione di strumenti di maggiore flessibilità.

Le principali misure hanno riguardato i seguenti profili.

- Nuova definizione di *baseline*. Il concetto di consumo di *baseline* (i.e. il consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali per i quali sono riconosciuti i Certificati Bianchi), che nel decreto era dato " *dal minor valore tra il consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica e il consumo di riferimento*", viene modificato nel senso che " *è pari al valore del consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica*" (nuovo art. 2, comma 1, lettera c) del decreto). Il consumo di *baseline* viene fatto coincidere, dunque, con il consumo ex-ante, così eliminando l'addizionalità per gli interventi di sostituzione. La modifica è finalizzata a ridurre le problematiche in sede di valutazione dei progetti, oltre che a far venir meno una delle principali cause di contenzioso. L'effetto perseguito è volto a generare un aumento dell'offerta.
- Nuovi interventi. Sono state ampliate le tipologie degli interventi ammissibili, in particolare nel settore industriale. Anche tale misura va letta nell'ottica di agevolazione dell'offerta.
Inoltre, al fine di contenere il rischio di sovra-incentivazione degli investimenti, il Decreto Correttivo ha differenziato gli anni di vita utile concessi agli interventi di nuova installazione e a quelli di sostituzione (nuovo art. 6, comma 2, e nuova tabella 1 all'allegato 2 del decreto).
- Schede Standard. È stato adottato un primo gruppo di schede standard (tabella 1 dell'allegato 2 al Decreto Correttivo). Infatti, la mancata adozione delle schede standard successivamente all'entrata in vigore del decreto aveva impedito che il metodo standardizzato potesse trovare attuazione.

CHIOMENTI

- Parziale cumulabilità con il super ammortamento. I Certificati Bianchi saranno cumulabili con ogni forma di detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature, con una decurtazione di TEE del 50% (nuovo art. 10 del decreto).
- Contributo tariffario a 250 €/TEE. Il contributo monetario riconosciuto ai soggetti obbligati a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di interventi (o per l'acquisto dei TEE), non potrà superare il valore di 250 €/TEE (nuovo art. 11, comma 2, del decreto). Tale previsione, applicabile alle sessioni successive all'1 giugno 2018, è volta a determinare un limite massimo al prezzo, così disincentivando i distributori dal comprare a prezzi superiori.
- Flessibilità. La flessibilità per i distributori sugli obblighi annuali viene aumentata da uno a due anni, purché il soggetto obbligato consegua una quota d'obbligo almeno pari al 60% (nuovo art. 14, comma 3 del decreto).
- Emissione dei TEE da parte del GSE. Il GSE potrà emettere, a favore e su specifica richiesta dei soggetti obbligati, TEE non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica, ad un valore unitario pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all'anno d'obbligo. In ogni caso, tale importo non può eccedere i 15 euro. Tali TEE non potranno essere ceduti dal soggetto obbligato che li riceve, saranno contraddistinti da una specifica tipologia, non avranno diritto al contributo tariffario e potranno essere acquisiti solo se il soggetto obbligato detiene già titoli per il 30% dell'obbligo (nuovo art. 14-bis del decreto). Tale previsione è finalizzata a evitare che i Certificati Bianchi disponibili non siano sufficienti a coprire gli obiettivi minimi dei distributori, così riducendo il rischio di applicazione di sanzioni.
- Informazioni societarie. Ai soggetti che operano nel mercato organizzato dal GME sono richieste informazioni societarie di dettaglio. In particolare, i soggetti iscritti al Registro dei Certificati Bianchi o ammessi al Mercato dei Certificati Bianchi sono tenuti a comunicare al GME le partecipazioni detenute nel capitale sociale di altri soggetti iscritti al Registro dei Certificati Bianchi o ammessi al Mercato dei Certificati Bianchi, fornendo l'elenco con l'indicazione nominativa delle società partecipate e il valore percentuale di ciascuna di tali partecipazioni; sono altresì tenuti a comunicare l'eventuale presenza, nel Mercato o nel Registro, di altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario. Tali informazioni sono rese pubbliche dal GME sul proprio sito istituzionale (nuovo art. 16, comma 3, del decreto). Tali obblighi sono finalizzati a garantire una maggiore trasparenza e a contrastare eventuali truffe.

Nel solco del nuovo contesto normativo sopra delineato, si segnala, infine, che il 12 luglio scorso l'Autorità di Regolazione per Reti Energia e Ambiente ("ARERA") ha pubblicato un documento di consultazione relativo alle modifiche che intende adottare per attuare le previsioni del Decreto Correttivo. La consultazione terminerà il prossimo 7 agosto 2018.

In sintesi, il documento di consultazione dell'ARERA contiene:

- (i) gli orientamenti in merito alla definizione del contributo tariffario,
- (ii) alcune considerazioni riguardo al ricorso a TEE non derivanti da progetti e

CHIOMENTI

- (iii) gli intendimenti dell'ARERA rispetto ad ulteriori aspetti specifici (obbligo registrazione dei contratti e delle transazioni bilaterali) e all'entrata in vigore delle disposizioni che saranno adottate in esito alla consultazione.

Contatti

Carola Antonini

Partner
T. +39.02.721.571
carola.antonini@chiomenti.net

Katia Zulberti

Senior Attorney
T. +39.02.721.571
katia.zulberti@chiomenti.net

Lorenza Basilavecchia

Associate
T. +39.02.721.571
lorenza.basilavecchia@chiomenti.net
